



LA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)

La Banca centrale europea (BCE) è l'istituzione centrale dell'Unione economica e monetaria e dal 1^o gennaio 1999 è incaricata di condurre la politica monetaria della zona euro. La BCE e le banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri dell'Unione costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Dal 4 novembre 2014 la BCE è competente a svolgere compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi nel quadro del meccanismo di vigilanza unico. In quanto autorità di vigilanza bancaria la BCE svolge altresì un ruolo consultivo nella valutazione dei piani di risoluzione degli enti creditizi.

BASE GIURIDICA

- Articoli 3 e 13 del trattato sull'Unione europea (TUE).
- Le principali disposizioni sono contenute nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), negli articoli 119, 123, da 127 a 134, da 138 a 144, 219 e da 282 a 284 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- Protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea; protocollo (n. 15) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; protocollo (n. 16) su talune disposizioni relative alla Danimarca; allegati al TUE e al TFUE.
- Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (regolamento concernente il meccanismo di vigilanza unico (SSM)).
- Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (regolamento concernente il meccanismo di risoluzione unico (SRM)).

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Secondo i trattati, fra le principali responsabilità della BCE figura la conduzione della politica monetaria nella zona euro. Da novembre 2014, il regolamento SSM conferisce alla BCE taluni compiti di vigilanza sugli enti creditizi.



A. Funzione monetaria

La BCE e le banche centrali nazionali (BCN) di tutti gli Stati membri costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) mentre l'Eurosistema comprende la BCE e le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Il TFUE fa riferimento al SEBC piuttosto che all'Eurosistema, dal momento che era stato elaborato partendo dal presupposto che tutti gli Stati membri dell'Unione avrebbero adottato l'euro. Talune disposizioni del trattato riguardanti il SEBC non sono applicabili agli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro (deroga o opt-out), ciò significa, in pratica, che il riferimento generale del trattato al SEBC riguarda principalmente l'Eurosistema. L'indipendenza della BCE è sancita dall'articolo 130 TFUE: «Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo».

1. Organi decisionali

Gli organi decisionali della BCE sono il consiglio direttivo, il comitato esecutivo e il consiglio generale. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE.

a. Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle BCN degli Stati membri della zona euro. Ai sensi dell'articolo 12.1 dello statuto della BCE, il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti. Formula la politica monetaria e stabilisce i necessari indirizzi per la sua attuazione. Adotta inoltre il regolamento interno della BCE, esercita le funzioni consultive e, nel campo della cooperazione internazionale, decide come il SEBC debba essere rappresentato (articoli da 12.3 a 12.5 dello statuto della BCE). Può inoltre delegare taluni poteri al comitato esecutivo (articolo 12.1 dello statuto della BCE). Il consiglio direttivo si riunisce solitamente due volte al mese. L'adesione della Lituania alla zona euro in data 1^o gennaio 2015 ha dato vita a un sistema secondo cui i governatori delle BCN detengono a rotazione il diritto di voto per il consiglio direttivo. I governatori dei paesi che occupano dal primo al quinto posto in graduatoria (in base alle dimensioni delle loro economie e dei loro settori finanziari) si ripartiscono quattro voti. Tutti gli altri (attualmente 14) si ripartiscono undici voti. I governatori detengono il diritto di voto a rotazione su base mensile. I membri del comitato esecutivo della BCE detengono un diritto di voto permanente.

b. Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri. Questi vengono nominati dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo. Il mandato dei membri ha una durata di otto anni e non è rinnovabile (articolo 283, paragrafo 2, TFUE, e articoli 11.1 e 11.2 dello statuto della BCE). Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE



(articolo 11.6 dello statuto della BCE). Attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Il comitato esecutivo prepara le riunioni del consiglio direttivo.

c. Consiglio generale

Il consiglio generale è il terzo organo decisionale della BCE (articolo 141 TFUE, articolo 44 dello statuto della BCE), ma soltanto se e fintantoché vi sono Stati membri che non hanno ancora aderito all'euro. Comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle BCN di tutti gli Stati membri dell'UE. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare (ma senza diritto di voto) alle riunioni del consiglio generale (articolo 44.2 dello statuto della BCE).

2. Obiettivi e compiti

Conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, TFUE l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3 TUE. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza e conformemente ai principi stabiliti all'articolo 119 TFUE. I compiti fondamentali svolti dal SEBC ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, TFUE, e dell'articolo 3 dello statuto della BCE, sono i seguenti: definire e attuare la politica monetaria dell'Unione; svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219 TFUE; detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Poteri e strumenti

La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio (articolo 128 TFUE). La BCE stabilisce i regolamenti e prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e dello statuto della BCE. Inoltre, formula raccomandazioni e pareri (articolo 132 TFUE). La BCE deve essere consultata in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze e dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze (articolo 127, paragrafo 4, TFUE). Può presentare pareri sulle questioni oggetto di consultazione. È inoltre consultata in merito alle decisioni che definiscono le posizioni comuni e alle misure che riguardano la rappresentanza unificata della zona euro nelle istituzioni finanziarie internazionali (articolo 138 TFUE). Assistita dalle BCN, la BCE raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici (articolo 5 dello statuto della BCE). Lo statuto della BCE elenca i vari strumenti che essa può utilizzare al fine di adempiere le sue funzioni monetarie. La BCE e le BCN possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare attività come garanzia. Può condurre operazioni di credito e di mercato aperto e richiedere riserve minime. Il consiglio direttivo può anche decidere, a maggioranza dei due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri strumenti di controllo monetario. Tuttavia, il divieto di finanziamento monetario (articolo 123 TFUE) fissa i limiti per l'uso di strumenti di politica monetaria. Al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento



efficienti e affidabili la BCE può accordare facilitazioni e stabilire regolamenti. Può altresì stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali.

4. Stati membri con deroga o clausola di esenzione («opt-out»)

Gli articoli da 139 a 144 TFUE prevedono disposizioni speciali per gli Stati membri che hanno l'obbligo, ai sensi del trattato, di adottare l'euro, ma non hanno ancora soddisfatto le condizioni a tal fine («Stati membri con deroga»). Talune disposizioni del trattato, quali ad esempio quelle relative agli obiettivi e ai compiti del SEBC (articolo 127, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 5, TFUE) e alla questione dell'emissione di banconote in euro (articolo 128 TFUE), non sono applicabili a detti Stati membri. Due Stati membri hanno ottenuto una clausola di esenzione («opt-out») e non hanno dunque l'obbligo di aderire alla zona euro; di conseguenza disposizioni specifiche sono applicabili alla Danimarca (protocollo n. 16) e al Regno Unito (protocollo n. 15).

B. Funzione di vigilanza

Da novembre 2014 la BCE è incaricata della vigilanza di tutti gli enti creditizi (direttamente, nel caso delle maggiori banche, o indirettamente per gli altri enti creditizi) negli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e collabora strettamente in tale ambito con le altre entità che costituiscono il sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). La BCE costituisce, insieme alle autorità nazionali competenti degli Stati membri della zona euro, il meccanismo di vigilanza unico (SSM). Le autorità competenti degli Stati membri non appartenenti alla zona euro possono partecipare all'SSM. La BCE vigila direttamente sulle maggiori banche mentre le rimanenti banche continuano a essere controllate dalle autorità nazionali di vigilanza. I principali compiti della BCE e delle autorità nazionali di vigilanza sono controllare che le banche rispettino le norme bancarie dell'Unione e affrontare immediatamente i problemi.

1. Ente organizzativo: il consiglio di vigilanza

Il consiglio di vigilanza della BCE è composto di un presidente, un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE (che possono anche assolvere compiti non direttamente connessi alla funzione monetaria della BCE) e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante all'SSM. Le nomine a presidente e vicepresidente della BCE devono ottenere l'approvazione del Parlamento europeo. Le decisioni del consiglio di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice. Il consiglio di vigilanza è un organo interno incaricato della pianificazione, preparazione ed esecuzione dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE. Elabora e sottopone al consiglio direttivo progetti di decisioni completi in materia di vigilanza, che si considerano adottati se non vengono respinti dal consiglio direttivo entro un termine stabilito. Se uno Stato membro non appartenente alla zona euro non concorda con un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, si applica una procedura speciale e lo Stato membro interessato può anche chiedere che si ponga fine alla stretta cooperazione.



2. Obiettivi e compiti

In quanto autorità di vigilanza bancaria la BCE è incaricata, fra l'altro, di rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi, assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, effettuare le revisioni prudenziali e partecipare alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari. È anche chiamata ad affrontare i rischi sistemici e macroprudenziali.

3. Poteri e strumenti

Al fine di esercitare il proprio ruolo di vigilanza, la BCE ha poteri di indagine (richieste di informazioni, indagini generali, ispezioni in loco) e poteri di vigilanza specifici (ad esempio, il rilascio delle autorizzazioni agli enti creditizi). Essa ha inoltre la facoltà di emanare sanzioni amministrative e può altresì richiedere agli enti creditizi di detenere riserve di capitale più elevate.

C. Altre funzioni

Anche altre basi giuridiche affidano compiti alla BCE. Il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES) (in vigore a partire dal settembre 2012) ha istituito il MES come istituzione finanziaria internazionale e conferito compiti alla BCE – soprattutto di valutazione e di analisi – in relazione alla concessione di assistenza finanziaria. Secondo i regolamenti che istituiscono il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea, la BCE fornisce al CERS il servizio di segretariato che offre assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa. Il presidente della BCE è anche presidente del CERS. La BCE svolge un ruolo consultivo nella valutazione dei piani di risoluzione degli enti creditizi a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e del regolamento concernente il meccanismo di risoluzione unico. Nel quadro del meccanismo di risoluzione unico, la BCE valuta se un ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto e ne informa la Commissione e il comitato di risoluzione unico. Alle autorità di risoluzione spetta il compito di decidere in merito all'azione appropriata di risoluzione. Il comitato di risoluzione unico è l'organo decisionale centrale del meccanismo di risoluzione unico. Il suo compito è assicurare che gli enti creditizi e le altre entità per le quali è competente che si trovano di fronte a gravi difficoltà siano soggetti a risoluzione in modo efficace e con costi minimi per i contribuenti e l'economia reale. È pienamente operativo dal 1° gennaio 2016.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il presidente della BCE riferisce al Parlamento europeo sulle questioni monetarie nel quadro di un dialogo monetario trimestrale. La BCE elabora inoltre una relazione annuale sulla politica monetaria, che viene presentata al Parlamento europeo e su cui il Parlamento adotta una risoluzione. Alle nuove responsabilità attribuite alla BCE in materia di vigilanza corrispondono ulteriori obblighi in materia di responsabilità, come stabilito nel regolamento SSM. Le modalità pratiche sono disciplinate da un accordo interistituzionale (AI) tra il Parlamento e la BCE. Gli obblighi in materia di responsabilità prevedono la partecipazione del presidente del consiglio di vigilanza a un'audizione dinanzi alla commissione competente, la risposta alle interrogazioni o ai quesiti rivolti dal Parlamento europeo e, su richiesta, discussioni orali riservate con il presidente e



il vicepresidente della commissione competente. Inoltre la BCE elabora una relazione annuale sulla vigilanza, che è presentata al Parlamento dal presidente del consiglio di vigilanza.

Dario Paternoster
05/2019

